SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 126

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 27 gennaio 1987)

INDICE

BOLDRINI ed altri: Per un intervento volto alla revisione dei regolamenti-orari di servizio delle stazioni periferiche dell'arma dei carabinieri (3137) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) *Pag* 2567

D'AMELIO: Sulle modalità di attuazione delle proposte di riduzione del contingente di leva e sull'opportunità di esonerare dal servizio militare i giovani della classe 1966 delle regioni Basilicata e Campania e delle altre regioni colpite da recenti sismi (2569) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2567

DE TOFFOL: Per la ripresa dei lavori di ampliamento della sede stradale della statale n. 203 Agordina in prossimità degli abitati di Taibon Agordino e Listolade (Belluno) (3072) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2568

FONTANA, VETTORI: Sui criteri di attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 1986 per la soppressione degli uffici postali minori, con particolare riferimento alle zone della Valsabbia e della Valchiese (Brescia) nonchè della Valsugana (Trento) (3351) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2569

GIURA LONGO, VALENZA. Sul giudizio del Governo in ordine alla circolare emanata dal provveditore agli studi di Matera in data 4 aprile 1986 tendente a sottrarre competenze affidate al personale docente dalla legge n. 517 del 1977 (2893) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2569

GHERBEZ, NESPOLO: Per un intervento volto ad ovviare alla persistente mancanza di continuità didattica presso l'istituto tecnico statale G. R. Carli di Trieste, in particolare nei corsi serali, a causa del frequente alternarsi dei docenti (2658) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) *Pag.* 2570

JANNELLI: Per un intervento volto a rivedere gli indirizzi restrittivi formulati nella circolare del Ministero della pubblica istruzione del 22 maggio 1986 in materia di rilascio dei permessi agli insegnanti che rivestano la carica di sindaco (3331) (risp. FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*) 2571

LOI: Per il potenziamento dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e l'isola di San Pietro (Cagliari) (2721) (risp. COSTI, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*) 2572

MANCINO ed altri: Per un'inchiesta sulla morte del missionario don Maurizio Maraglio, avvenuta il 28 ottobre 1986 in Brasile (3542) (risp AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2573

MASCIADRI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione alla raccomandazione n. 436, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 5 giugno 1986, relativa alle questioni scientifiche, tecniche e aerospaziali e alla difesa dell'Europa occidentale (3209) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2575

MERIGGI ed altri: Sulla vendita da parte della società UIR degli immobili di sua proprietà siti in Roma a Largo Antonelli e Via Flavio Domi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

ziano (2350) (risp. ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 2575

ORCIARI: Per l'attivazione del servizio di dogana presso l'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara (Ancona) (3045) (risp VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2577

PAGANI Antonino· Per un intervento volto a garantire un efficiente servizio di erogazione dell'energia elettrica nel Salento (Lecce) (2400) (risp. ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2578

SALERNO: Per un intervento presso tutti i comuni d'Italia volto a chiarire la non assoggettabilità a sanatoria edilizia delle opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967, per le quali l'obbligo della licenza di costruzione era richiesto sia dalla legge che dai regolamenti edilizi comunali (3277) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 2578

SEGA. Sulla mancata definizione della pratica per equo indennizzo a favore dell'aviere in congedo Patrizio Chieregati di Trecenta (Rovigo) (2526) (risp SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2581

SELLITTI: Sulle iniziative che si intendono assumere in relazione al mancato rispetto della normativa in materia di impiego di manodopera, da parte della ditta Bonatti di Parma, aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di un centro per la protezione civile nell'ambito della caserma di Persano (Salerno) (2532) (risp. SPADOLINI, *ministro della difesa*) 2581

BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, in considerazione dell'importanza e del ruolo istituzionale dell'arma dei carabinieri, non si ritenga opportuno procedere alla revisione di regolamenti-orari di servizio per quanto riguarda le stazioni periferiche di servizio in modo che vi siano turni meno gravosi, organici sufficienti ed attrezzature moderne per assolvere *in loco* compiti di servizio.

(4-03137)

(9 luglio 1986)

RISPOSTA. — Allo scopo di risolvere il problema del «servizio alla caserma» presso le stazioni dei carabinieri, il comando generale dell'arma ha disposto l'effettuazione di un'ulteriore sperimentazione su scala nazionale, tendente alla verifica di un modello ordinativo-funzionale che prevede: l'adozione generalizzata di ausili tecnici (citotelefoni e cabine SIP) che, convogliando le richieste d'intervento — fuori da orari prestabiliti — sul comando intermedio competente, consentano la limitazione della durata dei turni di «piantone» presso i minori reparti; la distribuzione equilibrata del personale celibe fra tutti i presìdi, in modo da assicurare la presenza in caserma di almeno un militare nell'arco notturno; il rafforzamento della componente operativa e di pronto intervento, al fine di conseguire una maggiore presenza dell'arma sul territorio.

Inoltre, contestualmente alla revisione del servizio di «piantone», è stato avviato il programma di incremento della forza dei minori reparti — con particolare riguardo a quelli ubicati nelle aree a più elevato indice di criminalità — utilizzando le unità che si renderanno man mano disponibili per effetto del recente provvedimento legislativo di aumento dell'organico dell'arma.

Sotto il profilo economico, infine, è stato di recente approvato dal Parlamento il disegno di legge che autorizza la corresponsione di un compenso non inferiore ad 1/10 dell'indennità di straordinario al personale impiegato nel servizio di «piantone», limitatamente alle ore eccedenti quelle previste.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(20 gennaio 1987)

D'AMELIO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso:

che recenti notizie di stampa hanno riferito sulla volontà del Ministro della difesa di concorrere al contenimento delle spese militari, riducendo il contingente di leva di almeno 17.000 unità;

che non vengono però indicati modalità e tempi di attuazione di una simile iniziativa e che la proposta della speciale Commissione terremoto

di esonerare i giovani di leva della classe 1966 delle regioni Basilicata e Campania colpite dal terremoto, già approvata dal Senato, non fu accolta alla Camera per espresso rifiuto del Ministro,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) come intenda articolare la proposta di riduzione del contingente di leva;

2) se non sia il caso di accogliere la proposta della speciale Commissione terremoto di esonerare dal servizio di leva i giovani della classe 1966 delle regioni Basilicata e Campania e delle altre regioni colpite da recenti sismi, in attesa dell'emanazione dell'annunciato provvedimento di riduzione del contingente di leva, e ciò nello spirito di limitazione della spesa pubblica proprio della legge finanziaria in discussione.

(4-02569)

(4 febbraio 1986)

RISPOSTA. — La riduzione del contingente di leva di 17.000 unità — decisa alla fine del 1985 — dovrebbe essere portata a termine entro un triennio e sarà attuata non incorporando i giovani che, in relazione agli indici di idoneità somatico-funzionale e psico-attitudinale, risulteranno meno adatti.

Per quanto riguarda la proposta di dispensare comunque dal servizio di leva i giovani della classe 1966 delle regioni Basilicata e Campania colpite dal sisma del 1980, si fa presente che la misura non appare giustificata tenuto conto delle consistenti agevolazioni già concesse ai giovani di dette regioni.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(20 gennaio 1987)

DE TOFFOL. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che permane un grave dissesto del fondo stradale delle strade statali 203 agordina e 347 del passo Duran e Cereda;

che tutto ciò provoca forti disagi per i cittadini che vi transitano,

l'interrogante chiede di conoscere se e in quali tempi l'ANAS intenda intervenire per ovviare a tale serio inconveniente.

(4-03072)

(24 giugno 1986)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto, si rappresenta che le strade statali nn. 203 e 347, durante gli scorsi mesi di luglio e agosto, sono state oggetto di lavori di rinnovo nella pavimentazione stradale, per un complessivo importo di lire 950.000.000, di cui 600.000.000 per la statale n. 203 e 350.000.000 per il tratto ricadente nella provincia di Belluno della statale n. 347.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(21 gennaio 1987)

FONTANA, VETTORI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere, ripetendo la richiesta formulata nell'interrogazione 4-02915 del 6 maggio 1986, l'esito di quanto disposto dalla legge finanziaria del 1986 in ordine alla soppressione degli uffici postali minori ed in particolare:

il risparmio conseguibile con la ristrutturazione a fronte dei disagi per la eliminazione di un essenziale servizio locale;

se le basi di calcolo del volume di traffico comprendono le esigenze del turismo stagionale oltre alla distanza tra gli uffici;

le conseguenze effettive per gli uffici postali nella periferia montana delle province di Brescia e di Trento e in particolare in Valsabbia, in Valchiese e in Valsugana.

(4-03351)

(8 ottobre 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che è già stata data risposta ad analoga interrogazione presentata dai senatori Fontana, Vettori e Postal, 4-02915, con lettera protocollo n. GM/30489/945/4-2915/INT.AF del 12 dicembre 1986.

Dato il breve tempo trascorso, questo Ministero non può che confermare gli elementi già comunicati con la predetta lettera.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(14 gennaio 1987)

GIURA LONGO, VALENZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della circolare del provveditore agli studi di Matera in data 4 aprile 1986 con la quale si stabilisce un disinvolto rapporto tra le nuove norme di valutazione introdotte nella scuola media dalla legge n. 517 del 1977 e i lontani decreti del 1925 e del 1926. Tale circolare sembra muoversi nella convinzione che spetti all'amministrazione imporre ai docenti comportamenti e indirizzi didattici che la legge affida invece alla libera scelta dei docenti medesimi.

A giudizio degli interroganti è oltretutto grave che gli incauti estensori della circolare in questione facciano esplicito riferimento ad assurdi provvedimenti conseguenti contro chi osasse dissentire dalle inesatte e pasticciate interpretazioni in essa contenute, mentre nulla ritengono di dover disporre in ordine alle inadempienze ancora vistose relative all'attuazione della legge citata, sulle quali sarebbe viceversa doveroso che l'amministrazione vigilasse, per quanto di sua effettiva competenza, per ottenere una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni innovative previste dall'attuale ordinamento scolastico.

(4-02893)

(29 aprile 1986)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che, ad avviso di questo Ministero, non sembra che il provveditore agli studi di Matera, con la circolare del 2 aprile 1986,

abbia inteso imporre ai docenti comportamenti ed indirizzi didattici (i quali, com'è noto, sono affidati per legge alla libera scelta dei docenti).

Nel caso in esame il provveditore agli studi ha voluto piuttosto ricordare — in quanto sollecitato da alcuni presidi — che le disposizioni che prescrivono l'obbligatorietà delle esercitazioni scritte sono tuttora in vigore e ciò non solo perchè le disposizioni del regolamento n. 653 del 1925 non sono state abrogate, ma anche perchè le esercitazioni in questione sono previste dai programmi della scuola media emanati con decreto ministeriale 7 febbraio 1979.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 gennaio 1987)

GHERBEZ, NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che presso l'istituto tecnico statale G.R. Carli di Trieste, principalmente ai corsi serali, si denota una persistente mancanza di continuità didattica in alcune materie e quindi un decadimento qualitativo dell'insegnamento, a causa del frequente alternarsi di nuovi docenti, ognuno dei quali introduce un metodo di insegnamento diverso, con le inevitabili conseguenze;

che troppo spesso gli insegnanti vengono nominati con notevole ritardo e questo fatto impedisce il regolare inizio dell'anno scolastico;

che, poichè le disposizioni ministeriali portano a 15 unità la cifra minima per classe, non vi è più la garanzia della continuità del servizio didattico, dal momento che non si sa per quanto tempo ancora si potrà mantenere tale cifra di iscritti, mentre è ancora insufficiente l'impegno per far conoscere alla popolazione l'esistenza di questa scuola statale serale, che consente il conseguimento del diploma di ragioneria,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda predisporre al fine di:

assicurare nel futuro la nomina dei docenti entro i tempi utili per consentire l'inizio delle lezioni già all'apertura dell'anno scolastico;

impedire il continuo trasferimento degli insegnanti nel corso dell'anno;

garantire con adeguate disposizioni la continuità del servizio didattico, al di là del numero degli iscritti;

predisporre un piano complessivo di informazione sull'attività dell'istituto G. R. Carli e di tutti gli istituti similari esistenti nel nostro paese, per valorizzarli e per consentirne il massimo sviluppo.

(4-02658)

(26 febbraio 1986)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che per i corsi serali dell'istituto tecnico Carli di Trieste presta prevalentemente servizio personale di ruolo con conseguenti garanzie di continuità didattica.

Per i corsi serali l'amministrazione incontra qualche difficoltà a reperire personale docente di ruolo che, di norma, non ambisce all'assegnazione di

tali corsi. Per alcune materie, quali la ragioneria, il problema è stato accentuato dal fatto che si è esaurita sia la graduatoria del concorso ordinario che quella compilata ai sensi della legge n. 326 del 1984.

Da informazioni assunte presso le competenti autorità scolastiche risulta, peraltro, che in alcuni anni il limite minimo di quindici iscritti per classe, posto dalla norma, non è stato tempestivamente raggiunto ed ha quindi determinato ritardo nell'avvio dei corsi; la situazione si è andata gradualmente stabilizzando e, già nel decorso anno scolastico, non si sono verificati inconvenienti ad eccezione del ritardo di qualche settimana nell'autorizzazione al funzionamento di una seconda prima classe conseguente alla tardiva presentazione delle domande di iscrizione.

Il provveditore agli studi di Trieste, per meglio informare la cittadinanza sui corsi serali funzionanti presso l'istituto tecnico, ha già concesso all'istituto in parola l'autorizzazione ad utilizzare i fondi del bilancio per una adeguata campagna di informazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 gennaio 1987)

JANNELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 4 della legge n. 916 del 1985 accorda agli amministratori locali la facoltà di fruire, per l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato, di un monte ore di permesso retribuito e non retribuito;

constatato che, nel disciplinare le modalità di rilascio dei permessi agli insegnanti di scuole pubbliche che rivestano la carica di sindaco, la circolare ministeriale n. 157 del 22 maggio 1986 esclude recisamente la possibilità per gli interessati di programmare con anticipo e di pianificare le assenze dal servizio «considerato che le assenze a qualsiasi titolo devono essere oggetto di esplicita e tassativa documentazione rilasciata dall'ente e quindi non sostituibile con una previsione di impegni presentata dall'interessato»;

rilevato che tale tassativa esclusione di una programmabilità delle assenze da parte dell'amministrazione locale non trova una motivazione plausibile, atteso che proprio il buon andamento dell'amministrazione comunale per un verso e, per l'altro, delle attività didattiche e di istituto richiede la programmazione delle presenze;

considerato che, proprio al fine di consentire la programmabilità dell'attività dell'ente locale, la circolare del Ministero dell'interno n. 2/86, del 24 marzo 1986, afferma che «spetterà ai singoli dipendenti, in ragione dei propri impegni, la gestione dei permessi in parola»,

si chiede di conoscere se il Ministero, operando una più attenta considerazione delle esigenze di buon andamento delle amministrazioni locali come della scuola, non voglia recedere dagli indirizzi restrittivi formulati nella sopra citata circolare.

(4-03331)

(2 ottobre 1986)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno far presente che, con la circolare ministeriale n. 157,

emessa in data 22 maggio 1986, in materia di permessi al personale della scuola impegnato in cariche elettive, si è soltanto inteso precisare — sulla base delle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 4 aprile 1986 — che le assenze dal servizio devono costituire oggetto di esplicita e tassativa documentazione rilasciata dai competenti enti.

La circostanza di cui sopra trova, peraltro, riscontro nell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, secondo il quale «l'attività ed i tempi di espletamento del mandato», per cui si chiedono i permessi previsti dalla stessa legge, «devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente».

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(12 gennaio 1987)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e della marina mercantile.* — Premesso:

che il collegamento marittimo fra la Sardegna e l'isola di San Pietro (Carloforte) dovrebbe subire una contrazione in quanto le attuali ventuno corse dei traghetti Tirrenia verrebbero — entro la fine del corrente mese di marzo — ridotte a sedici;

che la fase sperimentale dell'allargamento dei collegamenti ha dato risultati positivi avendo consentito di attivare — per la facilità dei trasporti via mare — opere pubbliche per svariati miliardi ed ha, inoltre, consentito di rivitalizzare i settori commerciali (non ultimo quello delle saline il cui prodotto, pari a 22 tonnellate, era invenduto, per difficoltà nel trasporto, da cinque anni),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo intenda confermare definitivamente le ventuno corse giornaliere dei traghetti, da e per l'isola di San Pietro, in considerazione del fatto che il mantenimento del servizio ai livelli attuali è di vitale importanza per lo sviluppo economico dell'Isola;

se il Governo non ritenga inoltre opportuno, per il periodo estivo, potenziare i collegamenti autorizzando la Tirrenia, anche attraverso proprie consociate, ad istituire corse giornaliere con aliscafi al fine di consentire l'ulteriore sviluppo del turismo che è componente non secondaria delle attività economiche della popolazione residente.

(4-02721)

(12 marzo 1986)

RISPOSTA. — I collegamenti marittimi tra la Sardegna e l'isola di San Pietro (Carloforte), secondo una impostazione istituzionalizzata del servizio, sono così articolati:

bassa stagione (1° ottobre - 31 maggio): 16 collegamenti giornalieri a mezzo di tre unità: i m/tt «Arbatax», «Carloforte», «Teulada»;

media stagione (1-28 giugno - 10-30 settembre): 21 collegamenti giornalieri, mediante l'impiego di un doppio equipaggio su una delle predette unità;

alta stagione (29 giugno - 9 settembre): 25 collegamenti giornalieri, attraverso l'utilizzo di due doppi equipaggi rispettivamente su due delle navi stesse.

Dietro ripetute istanze del comune di Carloforte, suffragate dalla regione Sardegna, tendenti ad ottenere l'estensione a tutto il periodo di bassa stagione del numero di collegamenti attuati in media stagione, questo Ministero, tenuto conto da un lato delle esigenze rappresentate e dall'altro delle intese raggiunte con il Ministero del tesoro, sentito in proposito per l'aspetto finanziario della questione, ha autorizzato la soluzione proposta per un periodo sperimentale di tre mesi, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 1986.

Pertanto un giudizio definitivo sul mantenimento del quarto equipaggio, per l'effettuazione — come richiesto — di 21 corse giornaliere anche in bassa stagione, potrà essere formulato con sufficiente attendibilità al termine della predetta sperimentazione, alla luce dei risultati concreti conseguiti.

Per quanto attiene ad un eventuale potenziamento dei collegamenti estivi a mezzo aliscafo, la società «Tirrenia» ha fatto presente che il servizio in questione, attuato la scorsa estate sulla linea Carloforte-Portovesme, dalla società «Alimar», con sede a Cagliari, nel quadro della legge regionale n. 9 del 14 aprile 1985, ha trovato buon accoglimento da parte dell'utenza, in particolare dei pendolari, che hanno preferito il predetto mezzo nautico alla consueta nave, potendo effettuare la traversata in 10 minuti rispetto ai 40 minuti impiegati dai mototraghetti della società «Tirrenia».

È peraltro da rilevare che sulla questione nessuna richiesta di istituire collegamenti veloci con Carloforte è mai pervenuta a questo Ministero dai locali ambienti interessati nè dalla regione Sardegna, che recentemente ha approvato il piano dei collegamenti nel settore per il corrente anno, sottopostole da questo stesso Ministero.

Ciò premesso, ove l'esigenza di istituire il servizio di cui trattasi dovesse essere opportunamente rappresentata e confermata dai necessari ulteriori approfondimenti, si evidenzia che l'eventuale attuazione del servizio stesso si potrebbe formalizzare dopo le opportune intese con la regione Sardegna per l'indispensabile coordinamento dell'azione di rispettiva competenza sulla materia ed inoltre sarebbe subordinata alla disponibilità del mezzo nautico da reperire sul mercato, nonchè al preventivo assenso dei Ministeri concertanti (quali il Ministero del tesoro), dati gli inevitabili maggiori oneri a carico dello Stato derivanti dall'iniziativa in discussione.

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile
COSTI

(17 gennaio 1987)

MANCINO, MARTINI, LOTTI Angelo, ANGELONI, LIPARI, ZACCAGNINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere notizie sulle cause che hanno provocato la morte di un sacerdote mantovano di 40 anni, don Maurizio Maraglio, avvenuta il 28 ottobre scorso nell'Ospedale San Camil-

lo di Sâo Luiz do Maranhano, in Brasile. È stato registrato che la sua morte è dovuta a infarto acuto al miocardio, ma monsignor Egidio Caporello, vescovo di Mantova, nell'annunciarne la morte in Duomo il 28 novembre, ha precisato che don Maraglio era stato sequestrato alcune ore prima da un gruppo di persone; don Maraglio era noto in tutta la zona, dove si trovava dal 1982, per il suo appassionato sostegno dei diritti dei contadini più poveri.

Inoltre monsignor Caporello ha detto che la stampa locale e la conferenza dei vescovi brasiliani hanno accusato la polizia di coprire gli assassini del missionario. Poichè con don Maraglio salgono a 5 i missionari italiani uccisi in Brasile e molti subiscono attentati e minacce, sempre in relazione al sostegno ai lavoratori, gli interroganti chiedono di sapere se il Governo italiano non ritenga di dover intervenire presso quello brasiliano per chiedere che sia rispettata la libertà religiosa e la libertà sindacale nei confronti di cittadini italiani che spendono la loro vita a vantaggio dei più poveri in Brasile.

(4-03542)

(10 dicembre 1986)

RISPOSTA. — Il sacerdote italiano Maurizio Maraglio, nato a Mantova il 9 febbraio 1946, in Brasile da otto anni, è deceduto asseritamente per infarto al miocardio all'ospedale di Sâo Luiz, capitale dello Stato del Maranhano, il 28 ottobre 1986 e sepolto il 31 successivo a Sao Matheus.

Dell'accaduto la nostra ambasciata a Brasilia è stata informata da monsignor Reinhard Punder, vescovo della diocesi da cui dipendeva don Maurizio Maraglio, il quale ha svolto in proposito le seguenti considerazioni. Don Maraglio sarebbe stato, in realtà, assassinato, analogamente a quanto accadde nel maggio scorso nel medesimo Stato al sacerdote brasiliano Josimo Maroes Tavares e al nostro connazionale Ezechiele Ramin nel Mato Groso il 24 luglio 1985.

Il vescovo Punder ha aggiunto che la situazione locale deve inquadrarsi nell'atmosfera conflittuale dovuta alle tensioni esistenti nell'ambito della riforma agraria, che vedono da una parte contadini ed indios, tutelati dalla chiesa, e dall'altra proprietari terrieri, frequentemente spalleggiati dalle autorità locali.

La nostra ambasciata in Brasile, a seguito del tragico episodio, ha immediatamente tenuto a sottolineare alle autorità brasiliane la particolare gravità dell'accaduto ed ha richiesto il massimo impegno da parte degli organi inquirenti affinchè siano assicurati alla giustizia i responsabili dell'uccisione del nostro connazionale.

A seguito del passo effettuato dalla predetta rappresentanza, lo stesso Ministro degli esteri brasiliano ha reso noto che il Ministro della giustizia ha incaricato personalmente il capo della polizia federale di far luce sul caso. Pertanto sono state impartite nuove istruzioni alla nostra ambasciata a Brasilia affinchè venga svolto un ulteriore passo a livello adeguato, rappresentando la viva aspettativa del Governo italiano perchè venga fatta piena luce sulla scomparsa di don Maraglio.

Sul piano generale, è da ribadire che il gravissimo episodio si inquadra nel clima di tensione creatosi in Brasile a seguito della progressiva attuazione della riforma agraria.

Al riguardo, da parte italiana non si è mancato di rappresentare a più riprese alle autorità brasiliane la necessità di garantire adeguata protezione ai nostri missionari impegnati in quel paese in opere di rilevante valenza sociale, realizzate in condizione di estrema difficoltà.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(19 gennaio 1987)

MASCIADRI. — *AL Ministro della difesa.* — Per conoscere le iniziative che l'Italia intende assumere in relazione alla raccomandazione n. 436, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 5 giugno 1986, sulla base di una relazione della Commissione scientifica (Doc. 1055), relativa alle questioni scientifiche, tecniche ed aerospaziali e alla difesa dell'Europa occidentale.

Nella raccomandazione in esame si chiede al Consiglio dei ministri di potenziare l'attività dell'agenzia per lo sviluppo della cooperazione in materia di armamenti, con particolare riguardo a studi concernenti la creazione di un mercato europeo di ordinatori civili e militari e alla creazione di una rete di supercalcolatori per fini sia civili che militari.

Si chiede, inoltre, di potenziare l'attività di coordinamento nella produzione degli armamenti dell'agenzia in questione, pur tenendo conto dell'attività del Gruppo Europeo Indipendente di Programmi e della Conferenza dei direttori nazionali degli armamenti.

(4-03209)

(31 luglio 1986)

RISPOSTA. — Le raccomandazioni dell'Assemblea dell'UEO sono rivolte al Consiglio dei ministri dell'UEO più che alle singole nazioni.

Questo Ministero non è, quindi, in grado di dare una puntuale risposta all'interrogazione.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(20 gennaio 1987)

MERIGGI, LOTTI Maurizio, MARGHERI, MORANDI, POLLASTRELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che la società UIR s.p.a. ha posto in vendita una parte degli immobili di sua proprietà, già concessi in locazione, siti in Roma, largo Antonelli e via Flavio Domiziano, senza peraltro seguire il procedimento previsto dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

Infatti intorno al mese di giugno del corrente anno la UIR s.p.a. conferiva mandato ad una fiduciaria (la società IPI, Istituto Piemontese Immobiliare s.p.a. che, caso strano, è di proprietà dell'assicurazione Toro, azionista della stessa UIR) di procedere alla suddetta vendita frazionata.

La circostanza di cui sopra ha prodotto conseguenze molto gravi, per quanto attiene la posizione degli inquilini degli stabili in questione, ma

anche per il mancato rispetto della normativa di legge in materia di vendita frazionata di immobili da parte di società, enti eccetera.

Infatti la legge 5 aprile 1985, n. 118, al comma 9-*bis* dell'articolo 2, stabilisce che, qualora gli enti e le imprese, indicati nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, essi devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ora, non solo la suddetta comunicazione non è stata adempiuta, ma, fatto ancora più grave, l'IPI, a mezzo di suoi dipendenti, ha preso contatto diretto con ciascun singolo conduttore e, offrendo la possibilità dell'acquisto dell'appartamento, ha minacciato gli inquilini, nell'ipotesi di non acquisto, di porre in vendita a terzi l'appartamento di cui al contratto di locazione, con conseguente sfratto alla conclusione del contratto.

Se si aggiunge che una siffatta offerta veniva proposta in un periodo immediatamente antecedente le ferie, ben si può comprendere l'agitazione e lo stato di sconcerto in cui si sono trovati gli inquilini.

È indubbio poi che la UIR, conferendo il mandato a vendere all'IPI, ha determinato una lievitazione dei prezzi degli immobili, dovendosi addizionare al valore di mercato anche la quota dovuta alla fiduciaria per la mediazione.

La cosa che lascia veramente perplessi è che la UIR, dopo una pluriennale esperienza di vendita frazionata diretta del suo patrimonio immobiliare, si sia risolta in questo caso a conferire ad una società immobiliare, di proprietà di un suo azionista, mandato di mediazione. .

In sede di trattative, inoltre, l'IPI s.p.a. non ha usato di una proposta univoca per tutti i conduttori: in alcuni casi, ha ipotizzato l'acquisto per contanti; in altri, ha ventilato la possibilità di usufruire di una dilazione del pagamento del 50 per cento del prezzo, per mezzo della sottoscrizione di cambiali ipotecarie al tasso di interesse del 16 per cento.

Ci si chiede, altresì, se, in una situazione di alta tensione abitativa quale quella venutasi a creare nei grandi centri urbani, in modo particolare in una città come Roma, la suddetta vendita non contrasti con una politica della casa che dovrebbe garantire a tutti il diritto di usufruire di una abitazione. Così pure ci si pone il problema se la UIR abbia intenzione di reinvestire una parte del ricavato della vendita in acquisti di altri immobili da locare, per garantire la casa, tra l'altro, agli inquilini che non siano in condizioni di acquistare oppure non sono intenzionati all'acquisto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. Sarebbe interessante conoscere quali eventuali decisioni di utilizzo della somma ricavata intende prendere l'UIR, paventando gli interroganti che la somma ricavata dalla vendita venga utilizzata per sanare il bilancio della società, che inadempienze o incapacità gestionali hanno reso «difficile».

(4-02350)

(20 novembre 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione riguardante la vendita di immobili UIR — Unione Italiana di Riassicurazione s.p.a. — si precisa che nel passato mese di giugno 1985 la direzione della predetta società

propose al consiglio di amministrazione la vendita frazionata dell'immobile sito in Roma, con accessi da Via Flavio Domiziano n. 9 e Largo Luigi Antonelli nn. 20 e 27, ritenendo tale operazione vantaggiosa per gli acquirenti che avrebbero potuto usufruire dei benefici previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, sulla riduzione dell'aliquota IVA dal 18 al 2 per cento.

A tale proposito, venne chiesta la collaborazione dell'IPI — Istituto Piemontese Immobiliare s.p.a. — per l'individuazione dei prezzi di vendita delle singole unità immobiliari, diversificati a seconda della loro destinazione (abitazioni, uffici, magazzini, negozi, eccetera), sulla scorta di indicazioni di mercato e tenuto conto di una serie di fattori quali, tra l'altro, l'ubicazione, le caratteristiche e la vetustà dell'edificio.

Nella seduta del 3 luglio 1985 il consiglio di amministrazione della società UIR ebbe a conferire il mandato di vendita all'IPI, il quale ha provveduto a notificare nei termini le condizioni della vendita rappresentate essenzialmente dalla facoltà, per l'acquirente (inquilino o non inquilino), di fruire della dilazione nel pagamento del 50 per cento del prezzo, con ammortamento, a scelta dell'acquirente stesso, in dieci o quindici anni, mediante rate semestrali incorporate in effetti cambiari, gravati dell'interesse annuo a scalare del 16 per cento e garantiti con l'iscrizione ipotecaria.

L'IPI si è limitato, altresì, a raccogliere le proposte di acquisto da parte delle persone interessate a diventare proprietari dell'unità immobiliare. Per quanto concerne gli inquilini non interessati all'acquisto dell'appartamento in locazione, la società UIR ha provveduto a notificare la regolare offerta di prelazione all'acquisto, al fine di evitare eventuali successive contestazioni al riguardo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

(8 gennaio 1987)

ORCIARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) i motivi che ostano all'inizio del servizio di dogana all'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara istituito con decreto ministeriale del 10 luglio 1985 per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno;

2) se il Ministero delle finanze intenda disporre che il servizio di dogana funzioni per l'intero anno solare, per consentire il completo decollo dell'aeroporto ai fini turistici, commerciali, industriali.

(4-03045)

(11 giugno 1986)

RISPOSTA. — L'attività della sezione doganale «Aeroporto di Falconara», dipendente dalla dogana di Ancona, è iniziata con qualche ritardo rispetto ai tempi previsti, a causa della complessità delle operazioni relative alla individuazione ed all'approntamento di locali ed attrezzature, nonchè all'adeguata organizzazione dei servizi d'istituto.

Del resto, va confermato che allo stato attuale non appare giustificato disporre il funzionamento della suddetta sezione doganale per l'intero anno solare, in considerazione della limitata entità del traffico che si

svolge nell'aeroporto di Falconara, nonchè per la grave carenza di personale esistente nel competente compartimento doganale.

Si assicura, ad ogni modo, che la questione sarà ripresa in esame non appena saranno resi noti i dati complessivi relativi alla movimentazione delle merci che si verificherà nel corso di questo e del prossimo anno.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(17 gennaio 1987)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In relazione alle frequenti interruzioni di erogazione di energia elettrica nel Salento che determinano gravissimi danni, disagi e una ulteriore caduta di produttività all'intera economia salentina,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per il miglioramento dell'efficienza del servizio Enel e per rispondere positivamente alle denunce e alle sollecitazioni che a questo proposito la camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce ha tempestivamente avanzato.

(4-02400)

(2 dicembre 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione concernente le lamentate interruzioni di erogazione di energia elettrica nel Salento, si chiarisce che queste sono state provocate da carenze di potenza verificatesi sulla rete ad alta tensione di interconnessione nazionale.

Tali carenze hanno comportato l'adozione da parte dell'Enel di un piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico.

Le interruzioni in parola hanno avuto una durata complessiva di cinque giorni, per un totale di sei ore. Operando in tale maniera l'Enel ha evitato una più grave conseguenza, quale la possibilità di un *black-out* generalizzato nell'intera regione Puglia.

Infine si fa presente che la recente entrata in servizio della dorsale adriatica a 380 KV (chilovolt) eviterà in futuro il ripetersi di carenze di potenza sulla rete pugliese.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

(8 gennaio 1987)

SALERNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — L'articolo 31, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, testualmente dispone: «Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di

oblazione, della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge».

Dunque, secondo il chiaro e inequivocabile tenore letterale della norma, per le opere costruite e ultimate nell'epoca anzidetta è indispensabile, ai fini della loro assoggettabilità a sanatoria con pagamento di oblazione, un duplice requisito:

a) che la legge e il regolamento edilizio comunale, congiuntamente (la disposizione significativamente usa la congiunzione «e»), prescrivessero l'obbligo della licenza di costruzione;

b) che le opere stesse risultino eseguite e ultimate in violazione dell'obbligo della licenza, cioè senza averla richiesta od ottenuta dal sindaco competente o con violazione della licenza stessa.

Mancando il presupposto dell'esistenza dell'obbligo della licenza (che doveva essere richiesta, ripetesi, sia dalla legge che dal regolamento edilizio), non è configurabile alcuna infrazione del costruttore e, quindi, non sussiste alcun dovere di sanatoria.

Di fatto è avvenuto che moltissimi comuni, nonostante il disposto degli articoli 33 e 35 della legge n. 1150 del 1942 (che imponevano l'obbligo di approntare il regolamento edilizio con le norme per il rilascio della licenza), non hanno affatto provveduto a tale obbligo, nè hanno adeguato i loro regolamenti all'epoca vigenti alle disposizioni della legge del 1942 sull'obbligo della licenza edilizia.

In tale situazione i cittadini hanno legittimamente effettuato le costruzioni, nè avrebbero avuto la possibilità di ottenere la relativa licenza dal sindaco perchè il potere di quest'ultimo, quale espressione della potestà regolamentare degli enti locali, poteva trovare radice soltanto in un regolamento edilizio emanato secondo le disposizioni della legge (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e legge 9 giugno 1957, n. 530, che richiama il testo unico della legge comunale e provinciale nella parte in cui sono disciplinati i regolamenti di igiene, edilizia e polizia locale).

Non può ovviamente farsi ricadere sul cittadino (che all'epoca osservò le disposizioni di legge e si uniformò a quanto risultava dai regolamenti edilizi del posto) l'inadempienza dei comuni al dettato della legge n. 1150 del 1942 (articoli 33 e 35).

Sarebbe aberrante, sul piano giuridico, parlare di sanatoria e di oblazione rispetto a una situazione di piena legittimità e sarebbe del pari aberrante parificare i violatori della legge e dei regolamenti (mediante le costruzioni abusive) a coloro che non hanno violato nulla.

Ciò posto, la conclusione è una sola: coloro che hanno costruito nella situazione di diritto sopra delineata non sono tenuti a procedere ad alcuna sanatoria e, ove l'avessero già fatto, avrebbero diritto a ripetere quanto indebitamente versato.

Poichè la pur chiarissima disposizione dell'articolo 31, sopra riportata, suscita ingiustificate perplessità in alcuni organi, si chiede che il Ministro interrogato in via di urgenza dirami un chiarimento mediante fonogramma a tutti i comuni d'Italia.

(4-03277)

(18 settembre 1986)

RISPOSTA. — L'assunto della interrogazione è che la sanatoria, per le opere ultimate prima del 1° settembre 1967, debba essere richiesta soltan-

to quando l'obbligo della licenza edilizia è previsto, congiuntamente, dalla legge e dal regolamento edilizio; ciò in relazione all'ultimo comma dell'articolo 31 della legge n. 47 che recita «per le opere ... per le quali era richiesto, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione». Si assume, cioè, che la «e» della norma in questione ha valore congiuntivo.

Al riguardo, premesso che per «opera abusiva» deve intendersi quella realizzata senza licenza di costruzione, si fa presente quanto segue.

La legge urbanistica del 1942 indica, all'articolo 31, quali sono le aree nelle quali è necessaria la licenza edilizia (centro abitato e zone di espansione del piano regolatore) e, all'articolo 41, stabilisce, per la prima volta, sanzioni penali per chi costruisca senza licenza.

D'altra parte, pur se nella sanatoria sono compresenti in modo inscindibile aspetti amministrativi e aspetti penali, è evidente che il condono riguarda, essenzialmente, questi ultimi.

Ciò stante — come precisa anche la circolare di questo Ministero in data 30 luglio 1985, n. 3357/25 — con riferimento alle opere realizzate prima dell'entrata in vigore della legge del 1942, «non sembra che esse siano soggette alla sanatoria, ove si consideri che nei loro confronti viene meno l'oggetto fondamentale dell'istituto e cioè l'illecito penale».

Fermo restando, dunque, che non sono soggette alla sanatoria le opere realizzate prima della legge urbanistica, il problema sorge per quelle realizzate dopo tale legge e fino al 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge ponte n. 765 del 1967.

Al riguardo, non sembra dubbio che l'articolo 31 della legge urbanistica ponga direttamente l'obbligo di chiedere la licenza nell'ambito del centro abitato e nelle zone di espansione dei piani regolatori; obbligo che, certamente, non ha bisogno — poichè la legge non lo prevede — di essere confermato da una apposita norma del regolamento edilizio.

Oltre quello posto direttamente dalla legge nelle zone indicate, l'obbligo della licenza poteva scaturire, anche per altre zone, dai regolamenti edilizi, poichè tale potestà era riconosciuta ai comuni già prima della entrata in vigore della legge urbanistica. Quest'ultima ribadisce la potestà regolamentare dei comuni, anche con riferimento alla imposizione dell'obbligo della licenza edilizia, come risulta dall'articolo 33 (contenuto dei regolamenti edilizi comunali), secondo il quale tali regolamenti dettano «norme precipuamente nelle seguenti materie» (tra l'altro la presentazione delle licenze di costruzione) «tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti il nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio comunale».

In relazione a quanto sopra si è detto, pertanto, appare incontrovertibile, da una parte, che l'obbligo di legge di chiedere la licenza edilizia nei centri abitati e nelle zone di espansione non era condizionato alla compresenza di un regolamento edilizio che sancisse lo stesso obbligo e, dall'altra, che anche i regolamenti edilizi, prima e dopo la legge urbanistica del 1942, potevano porre l'obbligo in questione, come, in effetti, avveniva in numerosi comuni.

Ciò stante, l'espressione dell'articolo 31 della legge n. 47 del 1985 non può che contenere una «e» con valore congiuntivo e non disgiuntivo; pertanto, l'espressione medesima deve intendersi nel senso che sono

soggette a sanatoria le opere per le quali era richiesta la licenza edilizia ai sensi sia dell'articolo 31 della legge urbanistica del 1942 che dei regolamenti edilizi comunali.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(21 gennaio 1987)

SEGA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi, a sei anni di distanza, i competenti uffici del Ministero della difesa, direzione generale delle pensioni, posizione 918880, non hanno ancora provveduto a definire la pratica per equo indennizzo spettante all'aviere governo in congedo Chieregati Patrizio, nato a Trecenta (Rovigo) e domiciliato in Trecenta, via De Gasperi 15, a seguito dell'infermità riconosciuta dall'istituto medico legale per l'aeronautica militare di Milano (processo verbale della commissione medico-legale n. 466/D/79, in data 7 novembre 1979).
(4-02526)

(22 gennaio 1986)

RISPOSTA. — All'ex aviere Patrizio Chieregati, con decreto del 20 maggio 1986, è stato concesso l'assegno privilegiato ordinario di ottava categoria dal 1° maggio 1979 al 30 aprile 1982 per l'infermità: «lievi esiti di TBC polmonare. Esiti di pleurite basale sinistra».

Sono stati inoltre disposti gli accertamenti sanitari per il rinnovo dell'assegno di cui sopra.

La pratica di equo indennizzo è in istruttoria.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(20 gennaio 1987)

SELLITTI. — *Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che l'impresa Bonatti s.p.a., con sede in Parma, è aggiudicataria di un appalto per conto del Ministero della difesa per la realizzazione di un centro polifunzionale per la protezione civile nell'ambito della caserma di Persano (Salerno), per un importo di circa 35 miliardi;

che la locale federazione lavoratori delle costruzioni ha aperto una vertenza nei confronti della suddetta società aggiudicataria, denunciando dilazioni da parte della medesima, di norma in materia di impiego di mano d'opera e in particolare:

1) violazione dell'articolo 15 del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del settore edile che disciplina l'impiego della mano d'opera negli appalti e subappalti; infatti sembra che detta azienda stia provvedendo a subappaltare senza comunicare preventivamente agli istituti previdenziali, alla cassa edile di Salerno nonchè alle organizzazioni sindacali territoriali i nominativi delle imprese subappaltanti e gli estremi dei relativi contratti;

2) violazione delle norme relative al pagamento degli stati di avanzamento, con particolare riguardo alle certificazioni liberatorie relative alla cassa edile di Salerno e ai conseguenti accantonamenti previsti per legge (inoltre l'impresa Bonatti, convocata dal comune di Serre per affrontare e risolvere i problemi suddetti nonchè quelli relativi alle prospettive occupazionali, si è rifiutata di parteciparvi, così come non ha partecipato ad ulteriori due incontri convocati presso l'UPLMO di Salerno, in data 11 gennaio e 20 gennaio 1986, come risulta da apposito verbale negativo redatto presso il suddetto ufficio provinciale lavoro e massima occupazione),

l'interrogante chiede ai Ministri in indirizzo, in considerazione del fatto che tale stato di cose sta causando un grave stato di tensione tra i disoccupati ed i lavoratori edili della Piana del Sele, quali urgenti provvedimenti e quali iniziative intendano adottare al fine di ristabilire la legalità, per la sollecita e corretta realizzazione delle opere ed a tutela dei lavoratori interessati.

(4-02532)

(23 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La vertenza sindacale instaurata tra la società Bonatti ed i lavoratori è stata recentemente definita con la riassunzione degli operai licenziati.

I lavori per la costruzione del centro polifunzionale per la protezione civile proseguono con lieve ritardo sul programma prefissato per alcune varianti apportate al progetto iniziale.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(20 gennaio 1987)